



Tribunale di Alessandria
PRESIDENZA

N. 620 Prot.Inf.

Alessandria, 03.04.2026

Al Signor Presidente
del Consiglio Giudiziario
presso la Corte d'Appello
TORINO

Al Signor Procuratore della Repubblica
ALESSANDRIA

Al Signor Presidente
Ordine degli Avvocati
ALESSANDRIA

Oggetto: Decreto presidenziale n.28/2026 del 02.04.2026

Si trasmette il decreto n. 28/2026 del 02.04.2026 depositato nella stessa data.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Rampini

Decreto n. 28/2026
del 02.04.2026



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

m. 4900302208	
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA - UFFICIO DI ARCHIVIAZIONE	
N.	12811NF/11NTERNO
del	2 APR 2026

OGGETTO: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP limitatamente alle archiviazioni dei procedimenti iscritti nei confronti di indagati noti accolte dal GIP

Il Presidente del Tribunale,

Letto il Decreto del Ministero della Giustizia emesso il 27.12.2024, n. 206, che disponeva il generalizzato impiego dell'applicativo APP per la gestione del processo penale

Rilevato, peraltro, che il ricorso a detto applicativo, con specifico riguardo al procedimento di archiviazione, è obbligatorio fin dal 14.1.2024, in forza del D. Lgs. 150/2022 e del decreto esecutivo 271/2023

Visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Rilevato che il Tribunale di Alessandria, fatta eccezione per il provvedimento del 27.02.2025, a differenza della quasi totalità dei Tribunali del distretto, non ha inteso ricorrere al predetto articolo per adottare provvedimenti che disponessero una generalizzata disapplicazione dell'applicativo, cercando di utilizzarlo conformemente alle disposizioni normative, pur nella consapevolezza che, nell'attuale stato di sviluppo di esso, ciò ha comportato e comporta un aggravio notevole, rispetto alla situazione precedente, tanto per i magistrati quanto per il personale di cancelleria

Ritenuto, tuttavia, che si versi in una situazione di generale malfunzionamento del sistema - come già evidenziato dal Csm nella delibera del giorno 11.12.2024 - che produce effetti incompatibili con l'ordinario regime di funzionamento del Tribunale, nello specifico ambito dell'archiviazione dei procedimenti contro noti nelle ipotesi, costituenti la stragrande maggioranza dei casi, in cui il GIP accolga la richiesta del PM;

Gli aspetti maggiormente problematici sono, oltre alla generale instabilità, con improvvisi e frequenti crash di sistema, ed alla difficoltà di interazione con il programma di scrittura word online, col rischio di perdita di provvedimenti, la mancanza di un modello di decreto di archiviazione, tanto nei fascicoli iscritti a noti che in quelli iscritti a ignoti e la lentezza dell'applicativo che riduce notevolmente la produttività dell'ufficio;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario, allo stato di sviluppo dell'applicativo ed al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio nella definizione dei fascicoli di archiviazione contro indagati noti, autorizzare la sospensione dell'utilizzo del c.d. binario unico, limitatamente al settore anzidetto, con riferimento ai decreti del GIP di accoglimento della richiesta del PM;

Ritenuto al contrario che debba essere conservata la redazione dei provvedimenti di rigetto delle richieste di archiviazione e delle ordinanze a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, in quanto il deposito mediante l'applicativo APP agevola la successiva attività di notifica, inesistente in caso di decreto di archiviazione

de piano, in attesa che i correttivi predisposti al software consentano una significativa implementazione della velocità e della duttilità di esso, ritenuto che il ricorso a modalità analogiche in luogo di quelle digitali non configuri nullità di sorta negli atti processuali

P.Q.M.

DISPONE la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 nello specifico ambito dell'archiviazione dei procedimenti contro indagati noti, non oggetto di opposizione, nelle ipotesi, in cui il GIP accolga la richiesta del PM con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti i soggetti, interni ed esterni, di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - i decreti di archiviazione fino al 30.6.2026, fatta salva la possibilità della revoca anticipata in caso di superamento del problema di malfunzionamento prima di tale data.

DISPONE la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello di Torino, a tutti i giudici togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Alessandria, al R.I.D. del settore penale presso la Corte d'Appello di Torino, alla Dirigenza Amministrativa, ai Responsabili delle cancellerie penali, alla Procura della Repubblica in sede e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

DISPONE altresì la pubblicazione, in evidenza, sul sito del Tribunale di Alessandria.

Alessandria, 2.4.2026

Il Presidente del Tribunale

Giorgio Mineo
Il Funzionario AUPP
Dott. Giorgio Mineo

DEPOSITATO IL
03/04/2026